



Giunta Regionale

Contratto d'appalto per il Servizio di supporto specialistico per l'integrazione dei database geografici finalizzata alla redazione del PTRC con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ai fini dell'implementazione delle risorse informative dell'Infrastruttura Dati Territoriali Regionale (IDT-RV).
Importo euro 149.950,26 IVA inclusa. - CIG 71 17 20 03 3D

TRA

La Regione del Veneto con sede legale in Palazzo Balbi, Dorsoduro n.3901, Venezia, codice fiscale n.80007580279; partita IVA n.02392630279; rappresentata nel presente contratto dal _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____, che nel prosieguo del presente atto potrà essere semplicemente indicata quale "la Regione", in qualità di Direttore pro-tempore della Direzione Pianificazione Territoriale, giusta poteri allo stesso conferiti con deliberazione della Giunta Regionale n.895 del 13 giugno 2017;

E

La ditta TEPCO srl con sede in via Dante Alighieri n.13, Vittorio Veneto (TV), codice fiscale e partita IVA n.01239720269, rappresentata nel presente contratto dal _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____, che nel prosieguo del presente contratto potrà essere semplicemente indicata quale "la Ditta" ovvero "l'Appaltatore",

si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1 - Premesse

La Giunta regionale con deliberazione n.895 del 13 giugno 2017 ha autorizzato la Direzione Pianificazione Territoriale a procedere all'affidamento del servizio di supporto specialistico per l'integrazione dei database geografici finalizzata alla

	redazione del PTRC con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ai fini
	dell'implementazione delle risorse informative dell'Infrastruttura Dati Territoriali
	Regionale (IDT-RV) alla ditta TEPCO srl di Vittorio Veneto (TV), entro l'importo
	massimo di euro 156.404,06, al fine di <i>"Migliorare gli strumenti per la conoscenza</i>
	<i>e il governo del territorio, valorizzare e riqualificare il sistema paesaggistico</i>
	<i>ambientale"</i> (cfr. DEFR Regionale 2017-2019 – Nota di aggiornamento DCR n. 168
	del 7 dic. 2016; Missione 8 Assetto del Territorio; obiettivo 08.01.04) per
	completare e potenziare gli strumenti di conoscenza e di supporto alle decisioni per
	l'integrazione e la sostenibilità delle politiche di pianificazione territoriale,
	paesaggistica, urbanistica e di settore e di mettere a punto strumenti di
	pianificazione paesaggistica del territorio veneto quale espressione di componenti
	identitarie derivate dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
	Detta deliberazione, altresì, ha autorizzato il Direttore della Direzione Pianificazione
	Territoriale alla sottoscrizione del conseguente contratto di appalto del servizio.
	Con decreto n. _____ del _____, il Direttore della Direzione
	Pianificazione Territoriale ha affidato alla ditta TEPCO srl, come sopra
	rappresentata, il servizio in argomento.
	L'Ufficio ha svolto le verifiche sulle capacità della ditta TEPCO di contrarre con la
	Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 80 del decreto
	legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., e in particolare ha acquisito il DURC
	INPS n. 7253892 del 3 luglio 2017 riguardante la regolarità contributiva; il
	certificato del Casellario giudiziale _____ n. _____ del _____ riportante
	<i>"Nulla"</i> riguardo le condanne penali; la certificazione di regolarità fiscale
	_____;
	e ha acquisito la visura camerale della CCIAA di Treviso in data
	29 giugno 2017 (QR Code n.YJQ068) documento n.T248019478 dalla quale risulta
	2/10

la composizione societaria e gli organi di governo della Ditta.

Art. 2 – Affidamento del servizio

La Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale affida in appalto alla ditta TEPCO srl lo svolgimento del servizio di supporto specialistico per l'integrazione dei database geografici descritto nell'articolo 1, al prezzo di euro 122.910,05 oltre all'IVA determinata al presente nell'aliquota del 22% per euro 27.040,21 e così per il prezzo complessivo di euro 149.950,26.

Le condizioni economiche sono contenute nella seguente Tabella.

Figura professionale	Costo per giornata in euro	Giornate totali	Costo complessivo delle figure professionali in euro
F1 – Operatore senior GIS con qualifica di Team leader	199,97	165	32'995,05
F2 – Operatore senior GIS	186,02	165	30'693,30
F2 – Operatore senior	186,02	100	18'602,00
F4 – Gestore sistemi grafici – data entry	123,09	165	20'309,85
F5 - Gestore sistemi grafici – data entry	123,09	165	20'309,85
Costo totale servizio			122'910,05
IVA 22%			27'040,21
Oneri della sicurezza			00,00
Costo complessivo previsto			149'950,26

Art. 3 – Contenuto del servizio

Il contenuto del servizio dovrà essere conforme a quanto descritto nella comunicazione protocollo regionale n.247661 del 23 giugno 2017; nel citato decreto regionale n. ____ del _____. Per le modalità di svolgimento del servizio si

	fa diretto riferimento alle prescrizioni contenute nel “ <i>Capitolato tecnico</i>
	<i>prestazionale</i> ” Allegato C al decreto del Direttore della Sezione Pianificazione
	Territoriale Strategica e Cartografia n. 52 del 04 dicembre 2014. La ditta TEPCO
	dichiara di ben conoscere detti documenti. Trattandosi di documenti formali della
	Regione del Veneto, le Parti concordano nel non allegare detti documenti al presente
	contratto e nel fare ad essi diretto riferimento per qualsiasi necessità derivante dalla
	esecuzione del contratto.
	In caso di contrasto tra i contenuti del citato decreto n.52 del 2014, Allegato C
	“ <i>Capitolato tecnico prestazionale</i> ” e le prescrizioni di cui al decreto di affidamento
	del servizio, prevalgono le prescrizioni contenute nel decreto di affidamento del
	servizio.
	Art. 4 - Durata del Servizio
	Il servizio di supporto specialistico per l’integrazione dei database geografici in
	argomento avrà la durata di mesi nove a decorrere dal verbale di avvio del servizio
	stesso. Il verbale sarà redatto in contraddittorio tra il Direttore dell’Unità
	Organizzativa Pianificazione territoriale strategica e cartografia della Direzione
	regionale Pianificazione Territoriale, in qualità di Direttore dell’esecuzione
	(nominato con il citato decreto regionale n. _____ del _____) e un
	rappresentante della ditta TEPCO srl.
	La ditta TEPCO srl, si impegna ad applicare ai propri dipendenti le norme contenute
	nel contratto collettivo nazionale di lavoro nonché a far fronte agli obblighi di legge
	in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori, rimanendo
	esclusa ogni forma di responsabilità della Direzione Pianificazione Territoriale.
	Riguardo alla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le Parti dichiarano che il
	servizio oggetto del presente contratto non è soggetto a interferenze ai sensi dell’art.
	4/10

	26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
	agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
	lavoro” e della determinazione dell’AVCP n.3 del 5 marzo 2008 e che, pertanto, non
	è necessario produrre il documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze
	(DUVRI).
	Art. 5 - Garanzia definitiva
	La garanzia definitiva dell’importo di euro _____, nella misura prevista del
	_____, è presentata dalla Ditta affidataria con polizza fidejussoria n.
	_____ emessa in data _____, della Società _____
	Detta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e
	cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
	esecuzione del servizio.
	Si applica l’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei
	contratti pubblici”, e in particolare il comma 5, per lo svincolo progressivo della
	garanzia/cauzione definitiva.
	Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della ditta TEPCO srl, la Regione del
	Veneto avrà diritto di valersi, di propria autorità, della suddetta cauzione.
	Art. 6 - Penali
	Per l’applicazione delle eventuali penali, si fa diretto riferimento alle condizioni e
	alle misure previste nel citato decreto regionale n.52 del 04 dicembre 2014, Allegato
	C, “ <i>Capitolato tecnico prestazionale</i> ”, articolo 12, che si intende qui riprodotto.
	Art. 7 – Divieto di cessione.
	È fatto espresso divieto alla ditta TEPCO srl di cedere, sotto qualunque forma, il
	presente contratto o parti di esso.
	E’ fatto salvo quanto previsto nell’articolo 106 del decreto legislativo n.50 del 18
	5/10

	aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, in ordine alle modificazioni dei
	contratti.
	L’eventuale cessione in subappalto di parte del servizio è subordinata alla espressa
	autorizzazione della Regione del Veneto e non potrà eccedere la misura del trenta per
	cento (30%) dell’importo contrattuale.
	Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
	Ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, articolo 3, la ditta TEPCO srl si assume
	l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti conseguenti al presente contratto.
	Di conseguenza, tutti i pagamenti conseguenti al presente contratto verranno eseguiti
	tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse
	pubbliche.
	Per l’effettiva attuazione dell’obbligo della tracciabilità la Ditta esecutrice si
	impegna ad effettuare i pagamenti agli eventuali subappaltatori c/o subcontraenti
	esclusivamente tramite il conto corrente dedicato.
	La ditta TEPCO srl si impegna a comunicare alla Direzione regionale Pianificazione
	Territoriale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il
	codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto.
	Il presente contratto è risolto di diritto con la sola comunicazione all’Appaltatore nel
	caso in cui la Ditta stessa effettui pagamenti senza avvalersi di banche o della
	società Poste Italiane, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.
	L’Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia
	dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
	finanziaria di cui sopra, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto
	contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura –
	Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
	6/10

Art. 9 – Pagamenti delle prestazioni	
I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento, su base mensile in relazione alle	
giornate di lavoro, come stabilito nell'art. 3.2 del ripetuto “ <i>Capitolato tecnico</i>	
<i>prestazionale</i> ” (Allegato C, al decreto n.52/2014) o, comunque, al completamento	
del servizio.	
Art.10 - Attuazione Protocollo di legalità	
Le Parti concordano nel dare attuazione al Protocollo di legalità della Regione	
Veneto, sottoscritto il 7 settembre 2015, al fine della prevenzione dei tentativi di	
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,	
servizi e forniture. A tale scopo sono stipulate le condizioni contenute nei commi	
seguenti. Restano ferme le condizioni già stipulate nell'articolo 13.	
L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie contenute nel citato	
Protocollo di Legalità.	
L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Regione del Veneto, ad inizio del	
servizio, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che	
intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione del servizio a	
titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo ai servizi di cui	
all'Allegato 1, lett. A) del Protocollo di legalità. L'Appaltatore si impegna altresì a	
comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente	
intervenuta per qualsiasi motivo.	
L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro	
subcontratto di cui all'Allegato 1, lettera a) del Protocollo di Legalità, una clausola	
risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto	
di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione	
del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,	
	7/10

	successivamente alla stipula del contratto o del subcontratto, informazioni
	interdittive di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
	L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel
	subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto
	dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10%
	del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando
	che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia
	all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza
	dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
	Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si si
	impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di
	denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata
	nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
	agente o dipendente.
	Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di
	omessa comunicazione alla Stazione Appaltante e alle competenti Autorità dei
	tentativi di pressione criminale.
	Art. 11 - Domicilio Legale
	L'Appaltatore elegge domicilio legale, ai fini del presente contratto, presso la
	propria sede legale sita in Vittorio Veneto (TV), via. Dante Alighieri n.13.
	Art. 12 – Competenza per le controversie
	Le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo
	bonario di cui agli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016,
	saranno attribuite alla competenza del Foro di Venezia, con esclusione di ogni forma
	di arbitrato di cui all'articolo 209 del predetto decreto n.50 del 2016.
	8/10

Art. 13 – Cessione dei crediti	
L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata	
dall'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016.	
La notificazione del contratto di cessione del credito deve essere fatta presso la sede	
della Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro n.3901, cap. 30123	
Venezia.	
La Regione del Veneto accetterà le eventuali cessioni dei crediti conseguenti al	
presente contratto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notificazione dell'atto di	
cessione, a condizione che siano state rispettate le disposizioni contenute nel citato	
articolo 106, comma 13, e che non vi ostino ragioni di pubblico interesse, o di	
contrasto alla criminalità organizzata, o contestazioni riguardanti l'esecuzione del	
presente contratto.	
Art. 14 – Trattamento dei dati personali	
Con la firma del presente contratto le Parti di danno reciproca autorizzazione al	
trattamento dei dati personali nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno	
2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".	
La Ditta dichiara di essere a conoscenza che i dati personali saranno oggetto di	
trattamento, sia con modalità cartacee sia con modalità elettroniche, nell'ambito del	
procedimento per l'appalto del servizio in argomento, limitatamente e per il tempo	
necessario agli adempimenti relativi all'appalto. Tali dati saranno comunicati e	
diffusi solamente secondo disposizioni di legge. Titolare del trattamento dei dati è la	
Giunta regionale del Veneto; responsabile del trattamento è il Direttore della	
Direzione Pianificazione Territoriale. La Ditta può esercitare i diritti di accesso ai	
dati personali secondo quanto stabilito negli articoli 7 e seguenti del decreto	
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme per la protezione dei dati	
9/10	

personali.	
La Regione informa l'Appaltatore che titolare del trattamento è la Giunta Regionale del Veneto, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.	
Art. 15 – Interpretazione del contratto	
Per l'interpretazione del presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.	
Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del “ <i>Capitolato tecnico prestazionale</i> ”, prevalgono le disposizioni contrattuali.	
Art. 16 – Disposizioni finali	
Il presente contratto non può essere ceduto pena la nullità dell'atto di cessione.	
Tutte le spese relative alla stipulazione del presente atto sono a carico della Ditta.	
Il presente contratto è redatto in un unico esemplare, stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, firmato con firma digitale ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici”.	
Poiché tutte le prestazioni pattuite nella presente scrittura privata sono soggette all'I.V.A., l'atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi dell'articolo n. 5, secondo comma, del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.	
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio al citato decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016.	
Atto firmato digitalmente da:	
per la Regione del Veneto _____	
per la ditta TEPCO srl. _____	
	10/10